

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7177 del 16/12/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IRETI SpA per l'agglomerato di VALCIECA (APR0321) di Palanzano per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7421 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

- l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita con prot PGPR 22097 del 15/10/2018 – pratica Sinadoc 30763/2018 dal legale rappresentante/procuratore di IRETI SpA (C.F. 01791490343), con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'agglomerato di VALCIECA (APR0321) di Palanzano, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;*

- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire

deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - ◆ n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - ◆ n.286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - ◆ n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 - ◆ n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
 - ◆ n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - ◆ n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - ◆ n.2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
 - ◆ DGR n. 2201 del 18/12/2023 con la quale si è aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpa DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli";

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D-P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpa, con nota PGPR 24052 del 12/11/2018 e con nota PG 21588 del 08/02/2019, veniva trasmessa ed acquisita (a seguito di specifiche richieste di proroghe avanzate da parte di IRETI SpA) con PG 12027 del 24/01/2019 e con PG 175482 del 14/11/2019 agli atti di Arpa;

che con prot. n. PGPR 24052 del 12/11/2018 ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, in

merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione dell'AUA richiesti in data 05/02/2020 con nota PG 18784 e con nota PG 18778 di seguito indicati:

- Relazione Tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 26432 del 18/02/2020);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota Arpae prot.n. PG 22548 del 12/02/2020);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Palanzano (acquisito con nota Arpae prot n. PG 21247 del 10/02/2020);

CONSIDERATO

- la richiesta di parere di competenza all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con nota prot. n. PG 32208 del 25/02/2022, alla luce della DGR 2153/2021;
- la richiesta complessiva di integrazioni, per gli agglomerati localizzati in Provincia di Parma, avanzata per quanto di competenza dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota prot. n. 26221 del 17/05/2022 (pervenuta ad Arpae in data 18/05/2022 prot PG 82538) e sopra richiamato;
- la conseguente richiesta di integrazioni avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 15/02/2023 prot. n. PG 27815;
- le richieste di proroga alla presentazione delle integrazioni sopra citate trasmesse da IRETI SpA successivamente concesse da Arpae SAC;
- la comunicazione nota pervenuta da parte di IRETI SpA in data 02/08/2024 prot. Arpae n. PG 142180 in cui si legge *"...con la presente siamo a chiedere, per gli agglomerati della sopracitata nota presenti nel Comune di Palanzano, applicazione del punto5) della Deliberazione G.R. n.2153/2021 relativamente alla conclusione del procedimento AUA in corso..."*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...Relativamente alle emissioni in atmosfera, si ritiene di considerare le medesime in deroga ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 in quanto rientranti nei punti P e P bis della Parte Prima dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs 152/06, ovvero sia scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico..."*;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore di IRETI SpA, per l'agglomerato di Valcieca (APR0321) di Palanzano;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE e RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore di IRETI SpA (Codice Fiscale 01791490343) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'agglomerato di VALCIECA (APR0321) di Palanzano - Sinadoc 30763/2018 - che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A1 Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica*
- *Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di adozione del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Palanzano, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Francesco Piccio

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n. 01171649713739

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

INTRODUZIONE:

- Pratica Sinadoc 30763/2018: IRETI SpA per l'agglomerato di VALCIECA (APR0321) di Palanzano;
- Lo scarico in oggetto proviene dall'agglomerato di Valcieca con carico nominale pari a 44 AE; Il codice agglomerato è APR0321 come indicato dalla DGR n. 2201 del 18/12/2023.

CONSIDERATO:

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- la nota di Arpae Direzione Tecnica con cui si invia il Database e la Cartografia degli agglomerati e impianti didepurazione presenti nella DGR 2201/2023, pervenuta in data 02/02/2024 prot PG 20845;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R.1053/2003, nella Delibera di G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- il punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 2153/2021 con cui si delibera *"di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente"*;

CONSIDERATI ALTRESI':

- il parere favorevole di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota prot. Arpae n. PG 22548 del 12/02/2020 e sopra richiamato);
- la relazione tecnica favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma per la matrice scarichi idrici (prot PG 26432 del 18/02/2020 e sopra richiamato);
- il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) (acquisito con nota prot. Arpae n. PG 82538 del 18/05/2022 e sopra richiamato), già inviato a Ireti SpA con nota del del 15/02/2023 prot. n. PG 27815 e sopra richiamata;

CONSIDERATO INFINE

- la comunicazione nota pervenuta da parte di IRETI SpA in data 02/08/2024 prot. Arpae n. PG 142180 in cui si legge *"...con la presente siamo a chiedere, per gli agglomerati della sopracitata nota presenti nel Comune di Palanzano, applicazione del punto5) della Deliberazione G.R. n.2153/2021 relativamente alla conclusione del procedimento AUA in corso..."*;

FATTO SALVO:

- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria e nell'impianto di trattamento;
- le disposizioni delle vigenti normative regionali, in particolare eventuali allacci alla rete fognaria pubblica per ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana dovranno essere valutati e verificati come da disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR n. 201/2016 punto 4;
- specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

PARTE DESCRITTIVA:

- Denominazione fognatura: Valcieca;
- Tipo di Fognatura: unitaria;
- Corpo idrico recettore: fosso della Piagna;
- Impianto di trattamento: fossa Imhoff;
- Potenzialità impianto: 120 A.E.;
- *Abitanti Equivalenti trattati dal depuratore*: 44 AE di acque reflue domestiche;
- *Abitanti Equivalenti serviti dalla rete fognaria*: 44 AE di acque reflue domestiche;
- Volume scaricato: 4533 m3/anno;

nonché dei seguenti scaricatori, così identificati come da documentazione presentata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Denominazione manufatto fognario: SC 5812978;
- Tipologia: Scolmatore by pass di testa impianto di depurazione;
- Ubicazione: Valcieca;
- Corpo idrico ricettore: fosso della Piagna;
- Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,067 mc/s;
- Portata massima non sfiorata: 25,65 mc/s;
- Portata nera media della rete fognaria: 0,022 mc/s;
- Rapporto di diluizione: 1142,12;
- Presenza vasca di prima pioggia: no;

PRESCRIZIONI:

1. In applicazione del punto 5 della DGR 2153/2021, così come richiesto da IRETI SpA con nota del 02/08/2024 sopra richiamata, entro 12 mesi dal ricevimento della presente, dovrà essere inviata ad Arpae SAC di Parma e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la documentazione integrativa richiesta e indicata nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. Arpae PG 82538 del 18/05/2022; conseguentemente, nei successivi 60 giorni, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dovrà fornire il suo parere di competenza, così come previsto dalla normativa vigente.
2. I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di Giunta Regionale 1053/2003, e precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare dello scarico destinatario del presente provvedimento.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs.152/06 e s.m.i..
4. Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento:
 - elementi documentali (atto di concessione o istanza di concessione) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;
 - CTR aggiornato dell'agglomerato con indicata la rete fognaria, l'impianto di depurazione e il punto di scarico finale e anche gli eventuali manufatti fognari presenti (e i relativi punti di scarico);
5. Dovrà essere condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo.
6. La rete fognaria e l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee. Il Gestore deve porre in atto azioni gestionali e di manutenzione e controllo dei sistemi fognari per contenere al minimo gli impatti dello scarico sul corpo idrico recettore, quali ad esempio pulizia delle reti, pulizia della zona di scarico e pulizia di eventuali altri manufatti a servizio della rete fognaria.
7. Deve essere tenuta registrazione, a disposizione degli organi di controllo, degli interventi di controllo, gestione, monitoraggio e manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento e sullo scarico, includendo eventuali imprevisti tecnici e malfunzionamenti e allegando eventuale documentazione comprovante, da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione.
8. E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
9. Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
10. Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel

caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

11. Lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA)

12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico nel corpo idrico recettore; tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso..

13. In caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi e/o ingressi anomali), dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, al Comune di Palanzano e altresì ad AUSL, e dovranno essere indicate le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

14. Qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e impianto di trattamento e/o da sua manutenzione/pulizia dovrà essere gestito nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo.

15. Eventuali modifiche, rispetto a quanto agli atti del presente procedimento di AUA, devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 59/2013, e conformemente alle vigenti disposizioni di settore nazionali e regionali.

16. Gli scolmatori di piena dovranno attivarsi solo in seguito a eventi meteorici.

17. Lo scolmatore di testa impianto dovrà attivarsi in seguito ad eventi meteorici che determinano una portata di sfioro non inferiore a 2 : 4 volte la portata nera media.

18. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere accessibili per la manutenzione e gli eventuali controlli.

19. Devono essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari. I fanghi raccolti nelle suddette operazioni dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

20. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nei corpi idrici recettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste.

Si ricorda che:

- l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- devono essere rispettate le disposizioni concernenti la disciplina prevista dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06;
- lo scarico dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico del corpo idrico recettore.

nota: competenza Arpae

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

INTRODUZIONE

- Pratica Sinadoc 30763/2018: IRETI SpA per l'agglomerato di VALCIECA (APR0321) di Palanzano;

CONSIDERATO

- il parere favorevole del Comune di Palanzano (acquisito con nota PG 21247 del 10/02/2020 e sopra richiamato);

PRESCRIZIONI

la Ditta è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.